

Giovedì 4 aprile 2019

P8_TA(2019)0334

Richiesta di revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis

Decisione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis (2018/2269(IMM))

(2021/C 116/05)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis, trasmessa il 12 ottobre 2018 dal procuratore aggiunto della Corte suprema greca, nel quadro del procedimento n. ABM: 2017/10839, e comunicata in Aula il 13 novembre 2018,
 - avendo ascoltato Lampros Fountoulis, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 62 della Costituzione greca,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0183/2019),
- A. considerando che il procuratore aggiunto della Corte suprema greca ha chiesto la revoca dell'immunità di Lampros Fountoulis, deputato al Parlamento europeo, in relazione a una possibile azione legale concernente un presunto reato;
- B. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- C. considerando che l'articolo 62 della Costituzione greca prevede che, durante la legislatura, nessun deputato possa essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in tutt'altra maniera della sua libertà personale senza autorizzazione previa del parlamento;
- D. considerando che la richiesta del procuratore aggiunto della Corte suprema greca si iscrive in un procedimento per presunta violazione degli articoli 45 e 232 bis del Codice penale greco, che trattano di violazione congiunta di una decisione giudiziaria;
- E. considerando che Lampros Fountoulis è accusato di mancata ottemperanza alla sentenza interlocutoria n. 3603/2015 del tribunale di prima istanza di Atene in composizione monocratica, che ingiunge la rimozione di tutte le telecamere installate al piano terra e all'ingresso dell'edificio ubicato all'indirizzo 73 Odos Grammou, ad Amarousio (Attica), e il pagamento di un'ammenda di 600 EUR (seicento euro) per ogni violazione futura della sentenza del 25 maggio 2015;

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, *Wagner/Fohrmann e Krier*, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Wybot/Faure e altri*, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, *Mote/Parlamento*, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Giovedì 4 aprile 2019

- F. considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento, in nessun caso la commissione giuridica si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;
 - G. considerando che al Parlamento europeo non spetta nemmeno prendere posizione in merito alla colpevolezza o meno del deputato, stabilire se gli atti che gli sono attribuiti giustificano l'apertura di un procedimento penale o pronunciarsi sui relativi meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;
 - H. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;
 - I. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;
 - J. considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato in oggetto nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
 - K. considerando che, sulla scorta delle informazioni e delle spiegazioni fornite in relazione al caso in esame, non vi è motivo di sospettare che l'intenzione alla base del procedimento penale sia quello di danneggiare l'attività politica o la reputazione di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (*fumus persecutionis*);
1. decide di revocare l'immunità di Lampros Fountoulis;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche e a Lampros Fountoulis.
-